

**COMUNE DI MARRUBIU**  
(PROVINCIA DI ORISTANO)

**- UFFICIO TECNICO COMUNALE -**

“ PIANO COMUNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E  
L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA  
CARBURANTI ”

VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Marrubiu 25/03/2004

Il Tecnico:  
Dott. Ing. William Marras

**Approvato con deliberazione del C.C. N° 13 DEL 06.04.2004.**

## **1.QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- D.LGVO N.114 DEL 31/03/98 “ *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15/03/97 n° 59* ”;
- D.L.VO 32/98 "*Attribuzione ai Comuni di tutte le competenze afferenti la rete dei carburanti*".
- ART. 9 DELLA L. 5.3.2001 N. 57 "*Vincolo per la programmazione Regionale*"
- PIANO NAZIONALE: "*Contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato dal Ministero delle attività produttive il 31 ottobre 2001, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001*".
- DISEGNO DI LEGGE N. 317 DEL 18/4/2002 "*Contiene in positivo i vincoli di contenuto e di procedura che dovranno rispettare i Comuni nell'adozione degli atti di autorizzazione*".
- DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 45/7 DEL 05.12.2003 "*Linee guida programmatiche Regionali di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburante*".
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 OTTOBRE 2003, N.340 "*Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.*"(G.U. n. 282 del 4-12-2003)

## 2. OBIETTIVI E CONTENUTI

La Regione Autonoma della Sardegna, nell'attesa della predisposizione del Piano regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, con l'emanazione delle linee guida programmatiche regionali di razionalizzazione della rete distributiva carburanti, si pone l'obiettivo di assicurare un primo passo sostanziale per il miglioramento dell'efficienza della rete, l'aumento dell'erogato medio, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi al consumo e la garanzia per l'utenza di un pubblico servizio efficace ed efficiente. Tutto ciò, in relazione alle scelte effettuate dalla Regione in materia d'assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.

Per il perseguimento degli obiettivi dichiarati in ordine all'ottimizzazione territoriale tra domanda ed offerta, il presente documento contiene:

*"le linee guida programmatiche regionali di razionalizzazione della rete distributiva carburanti"*, al fine di assicurare un primo passo sostanziale per il miglioramento dell'efficienza della rete, l'aumento dell'erogato medio, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi al consumo e la garanzia per l'utenza di un pubblico servizio efficace ed efficiente. Tutto ciò, in relazione alle scelte effettuate dalla Regione in materia d'assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.

Per il perseguimento degli obiettivi dichiarati in ordine all'ottimizzazione territoriale, il presente documento contiene:

- l'individuazione delle caratteristiche dei nuovi impianti da autorizzare;
- la definizione e regolamentazione dei criteri d'incompatibilità di cui all'allegato al Decreto del Ministro per le attività produttive, del 31 ottobre 2001;
- l'individuazione degli ambiti territoriali omogenei, a garanzia di un'articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per contrastare dinamiche di squilibrio territoriale;
- l'individuazione delle caratteristiche principali degli impianti esistenti o da installare nei medesimi, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sulla rete;
- la determinazione in ordine alle superfici minime, alle distanze minime e agli indici d'edificabilità degli impianti;
- l'articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;
- l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande negli impianti;
- la definizione delle modalità di funzionamento del sistema informativo regionale della rete di distribuzione carburanti.

### 3. DEFINIZIONI

- Si definisce col termine di **Carburanti**, l'insieme delle benzine e dei gasoli per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (Gpl), il gas metano per autotrazione, e tutti gli altri prodotti per l'autotrazione idonei alla vendita, secondo le vigenti normative in materia.
- Si definisce col termine di **Rete**, l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL, metano e tutti gli altri carburanti autorizzati per l'autotrazione, insieme agli impianti ad uso privato, per aeromobili e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà d'amministrazioni pubbliche.
- Si definisce col termine di **Impianto**, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché i servizi e le attività accessorie.
- Si definisce col termine **Impianto d'utilità pubblica**, un impianto la cui distanza dall'impianto più vicino sia superiore a 15,00km in pianura e a 5km in zona montana. Dette distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica stradale.
- Si definisce col termine **Impianto ad uso privato**, l'insieme di tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo d'automezzi di proprietà d'impresе produttive o di servizio.
- Gli impianti che costituiscono la Rete si distinguono convenzionalmente in: **Impianti generici**, tutti gli impianti dotati d'apparecchiature post-pagamento, ed **Impianti funzionanti senza la presenza del gestore**, così come disciplinati dal successivo cap. 3.
- Si definisce col termine **Self-service pre -pagamento**, il complesso d'apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di personale, delle quali l'utente si serve direttamente provvedendo anticipatamente al pagamento del relativo importo.
- Si definisce col termine **Self-service post-pagamento**, il complesso d'apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore, da parte d'apposito incaricato, delle quali l'utente si serve direttamente, provvedendo posticipatamente, ad apposito incaricato, al pagamento del relativo importo, una volta effettuato il rifornimento.
- Si definisce col termine **Area di pertinenza** dell'impianto di distribuzione carburante, la misura della superficie su cui insistono l'impianto, gli edifici e i manufatti per i servizi accessori e le attività integrative, comprensiva delle superfici per il parcheggio e la manovra dei veicoli, dei percorsi d'ingresso e uscita dall'impianto, con esclusione, quando siano previste, delle corsie d'accelerazione e decelerazione;
- Si definisce col termine di **Colonnina**, l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.
- Si definisce col termine di **Erogatore**, l'insieme delle attrezzature che pongono in essere il trasferimento automatico del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo, ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo.
- Si definisce col termine di **Erogato di un impianto**, la somma delle quantità, espressa in unità di volume, di tutti i carburanti per autotrazione (metano compreso), venduti nell'impianto stesso, sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'Ufficio tecnico di finanza (UTF)

## **4. TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI SULLA RETE VIARIA**

### **4.1 IMPIANTI GENERICI**

Tutti i nuovi impianti generici devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio per autotrazione, nonché del servizio *self-service* pre-pagamento e, ad esclusione di quelli ubicati nell'ambito territoriale riconducibile alle zone appartenenti alle comunità montane, di specifici servizi all'automobile ed all'automobilista. Possono, inoltre, essere dotati anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Tali impianti devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti da relativi strumenti di programmazione vigenti.

### **4.2 IMPIANTI SELF-SERVICE POST-PAGAMENTO**

I nuovi impianti dotati di apparecchiature *self-service* post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto precedente ed inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 114/98.

### **4.3 IMPIANTI SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO**

Possono essere realizzati impianti dotati esclusivamente di apparecchiature *self-service* pre pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, esclusivamente nelle zone montane svantaggiate, prive di impianti, a condizione che sia garantita una sorveglianza idonea a garantire la sicurezza dello svolgimento delle operazioni di rifornimento.

## 5. MODIFICHE DEGLI IMPIANTI

Costituisce modifica all'impianto:

1. la variazione del numero di carburanti erogabili per l'autotrazione;
2. la variazione del numero di colonnine disponibili per il rifornimento;
3. la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altre tipologie, rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogabili per l'autotrazione;
4. la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogabili per l'autotrazione;
5. la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi, con riferimento ai prodotti già erogabili per l'autotrazione;
6. la sostituzione di miscelatori manuali con altri dotati di dispositivi elettrici o elettronici, con riferimento ai prodotti già erogabili per l'autotrazione;
7. l'installazione di dispositivi *self-service* post-pagamento, con riferimento ai prodotti già erogabili per l'autotrazione;
8. l'installazione di dispositivi *self-service* pre-pagamento, con riferimento ai prodotti già erogabili per l'autotrazione;
9. la variazione della capacità di stoccaggio degli olii lubrificanti;
10. la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio, a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.

Tutte le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, fiscali, ambientali e urbanistiche.

Le modifiche di cui al punto 1) relative all'aggiunta di uno o più prodotti, devono essere preventivamente autorizzate dal Comune in cui ha sede l'impianto, nel rispetto delle distanze di cui ai successivi punti. Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti 4), 5), 7), 8), 10), è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato. La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non costituisce modifica ma deve essere autorizzata.

## 6. INCOMPATIBILITÀ

### 6.1 VERIFICHE COMUNALI

Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento e della razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti, anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, il Comune di Marrubiu ha provveduto a sottoporre a verifica gli impianti esistenti per accertarne le eventuali condizioni di incompatibilità. Tali verifiche esauriscono quelle di cui all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 8 settembre 1999, n. 346.

Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs 32/98 così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs 346/1999.

Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche soggette ad autorizzazione possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune di Marrubiu un'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna fattispecie di incompatibilità.

### 6.2 INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA

Ricadono nelle condizioni di incompatibilità assoluta:

- 1. gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;*
- 2. gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri, salvo si tratti di unico impianto in Comuni montani, al di fuori dei centri abitati.*

Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra non sono suscettibili di adeguamento e sono sottoposti a revoca da parte dell'amministrazione comunale competente.

Il Comune, verificata l'esistenza di una delle condizioni di incompatibilità assoluta, revoca l'autorizzazione e ne dà comunicazione contestuale al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente UTF e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (V.V.F.). L'atto di revoca deve specificare:

- 1) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione, non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della proprietà dell'impianto;*
- 2) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate soprassuolo e sottosuolo, nonché alla bonifica del sito, ai sensi della normativa vigente.*

### 6.3 INCOMPATIBILITÀ RELATIVA

Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa.

- a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;*
- b) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dei centri abitati;*
- c) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali, fuori dei centri abitati;*
- d) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati.*

Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui alle lett. a), b), d) del punto precedente, possono continuare l'attività purché siano idonei al necessario adeguamento.

Gli impianti che ricadono nella casistica di incompatibilità di cui alla lett. c) del punto precedente, possono continuare a permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:

C1) *l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;*

C2) *l'impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.*

Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, ne dà comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale VV.F.

I progetti relativi all'adeguamento devono essere presentati al Comune entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al punto precedente.

Nel caso continuassero a persistere le condizioni di incompatibilità relativa, per impossibilità o mancato adeguamento, il Comune revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale VV.F. L'atto di revoca deve contenere:

1) *l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione, non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;*

2) *l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente.*

#### 6.4 IMPIANTI DI UTILITÀ PUBBLICA

Al fine di assicurare il servizio pubblico, il Sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di utilità pubblica in deroga alle incompatibilità di cui ai punti precedenti, fino a quando non siano installati impianti conformi alla normativa vigente.

#### 6.5 NUOVA COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI INCOMPATIBILI

Il Comune trasmette ai titolari degli impianti incompatibili, unitamente alla comunicazione contenente le risultanze della verifica, l'elenco delle eventuali aree in cui possono essere ricollocati gli impianti.

Il Comune, sulla base delle richieste di rilocalizzazione nelle aree predette, nonché sulla base delle richieste di eventuali altri soggetti interessati, predisponde una graduatoria sulla base della rispondenza a una serie di criteri che dovranno essere fissati in precedenza dalla stessa Amministrazione. Il Comune fissa il termine non oltre il quale gli impianti incompatibili devono trasferirsi.

Nell'ipotesi di mancata indicazione delle aree da parte del Comune o di insufficienza delle aree rispetto al numero degli impianti incompatibili, e comunque in ogni caso, è facoltà del titolare dell'impianto risultato incompatibile comunicare la disponibilità di aree idonee alla rilocalizzazione, nonché il termine non oltre il quale intende trasferirsi.

Il Sindaco, in caso di mancato rispetto dei termini fissati ai punti precedenti, revoca le autorizzazioni, secondo i termini e le modalità di cui ai punti 5.2 e 5.3.

Gli impianti ritenuti idonei alla rilocalizzazione dovranno rispettare almeno la tipologia di impianto generico, insieme alle distanze e le superfici minime stabilite.

#### 6.6 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Nel caso un impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del Comune, o per chiusura volontaria, la relativa autorizzazione s'intende decaduta e il sito deve essere riportato alle condizioni originali, nel più breve tempo possibile, da parte del proprietario, nel rispetto delle norme vigenti.

## 7. AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

### 7.1 AMBITI E ZONE COMUNALI

Ai fini della localizzazione degli impianti la Regione considera il territorio comunale ripartito in 4 zone omogenee così definite:

*Zona 1. Centri storici: sono riconducibili a questa tipologia tutte le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 (zona A).*

*Zona 2. Zone residenziali: sono riconducibili a questa tipologia tutte le parti del territorio diverse dai centri storici e destinate in modo prevalente alla residenza (zone B e C del D.M. 2 aprile 1968);*

*Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): sono riconducibili a questa tipologia tutte le parti del territorio destinate in modo prevalente a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate in modo prevalente ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D e F<sup>1</sup> del D.M. 2 aprile 1968);*

*Zona 4. Zone agricole: sono riconducibili a questa tipologia tutte le parti del territorio destinate in modo prevalente ad attività agricole (zona E del D.M. 2 aprile 1968).*

In tutte le zone comunali è possibile l'installazione, la trasformazione o l'integrazione degli impianti esistenti con colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.

Il territorio Comunale di Marrubiu ricade nelle ultime tre Zone, poiché è sprovvisto di centro storico, contenuto nella Zona 1.

Le zone omogenee del territorio comunale di Marrubiu destinate a ospitare, gli impianti di distribuzione di carburante, sono esclusivamente le zone G3, individuabili nella cartografia del PUC, sarà discrezione dell'amministrazione Comunale, provvedere all'istituzione di altre zone destinate all'impianto degli erogatori di carburante.

### 7.2 DISTANZE MINIME

Premesso che il comune di Marrubiu è classificato comune montano, facendo parte della XVI Comunità Montana "Archi-Ghigine".

Ai fini della realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti devono essere rispettate le seguenti distanze espresse in metri:

#### **Zona comunale Comunità montana**

- Zona 3            600 m;
- Zona 4            2000 m.

Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale minimo, nel rispetto del Codice della strada, tra gli accessi di due impianti sulla viabilità pubblica.

Il calcolo della distanza minima tra due impianti localizzati in zone comunali diverse o in Comuni diversi, sarà uguale alla media aritmetica delle distanze previste per ciascuna zona comunale attraversata dal percorso stradale minimo di riferimento.

Le distanze di cui sopra non si applicano nelle strade extraurbane a quattro corsie, dove gli impianti possono essere installati ad una distanza non inferiore a 15 km da altro impianto, sulla stessa direttrice di marcia. Nelle strade a quattro corsie di lunghezza inferiore a 15 km, gli impianti possono essere installati ad una distanza non inferiore a 5 km sulla stessa direttrice di marcia.

---

<sup>1</sup> Le Zone F contenute nella Zona 3 coincidono con le Zone G del PUC di Marrubiu.

In tutti i casi di misurazione delle distanze, il Comune può applicare una tolleranza nella misura massima, per difetto, del cinque per cento.

*Nel caso di gravi motivi accertati dal Comune le distanze di cui ai punti precedenti possono non essere applicate, nell'ipotesi di trasferimento all'interno dello stesso Comune di impianti esistenti e funzionanti.*

### 7.3 SUPERFICI MINIME AMBITO TERRITORIALE COMUNITÀ MONTANA

Ai fini della realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti, le superfici minime espresse in metri quadrati che devono essere rispettate, in relazione alla tipologia di impianto vengono così definite:

#### **Impianto generico**

- Zona 3            900 mq ;
- Zona 4            1500 mq ;

#### **Impianto con post-pagamento**

- Zona 3            1500 mq ;
- Zona 4            2000 mq .

#### **Impianto pre-pagamento senza gestore**

- Zona 3            400 mq ;
- Zona 4            500 mq .

Allo scopo di salvaguardare il servizio pubblico, nella zona montana può essere accordata l'autorizzazione all'installazione di un'apparecchiatura *self-service* pre-pagamento, se il più vicino impianto dista oltre 5 km, tenendo presente il percorso stradale minimo nei due sensi di marcia.

Gli impianti funzionanti senza la presenza del gestore devono essere realizzati in modo che il rifornimento avvenga sempre fuori della sede stradale.

### 7.4 INDICI DI EDIFICABILITÀ

**Zona 2** ( Zona B,C ) : Non è consentita l'ubicazione di nuovi impianti.

**Zona 3** ( Zona D ) : Non è consentita l'ubicazione di nuovi impianti.

#### **Zona 3 ( Zona G3 ) :**

##### Parametri Urbanistici:

L'indice territoriale ..... 0,30 mc/mq

L'indice fondiario ..... 2,10 mc/mq

L'indice di copertura..... 0,35 mq/mq

Altezza massima ..... 6,00 ml

- Fanno eccezione per il limite d'altezza la pensilina, la quale può eccedere fino all'altezza di 7 m, inoltre le rampe d'accesso, di accelerazione e decelerazione vengono considerate parte integrante della superficie dell'impianto.
- Nel caso di interventi da parte dei privati, le aree di cessione per i servizi pubblici devono essere non inferiori al 10 %. Dovrà essere prevista un'area di 80 mq, ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, della quale 40 mq destinata a parcheggio pubblico e 40 mq destinata a verde pubblico.

Gli indici definiti per la zona G3 sono riferiti esclusivamente all'insediamento di nuovi impianti. Si devono inoltre osservare le norme sulle distanze esterne, riportate sull' Allegato A, " regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione(art. 1 comma 1)." Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n.340 (GU n. 282 del 4-12-2003).

#### **Zona 4 ( Zona E )**

##### Parametri Urbanistici:

L'indice fondiario ..... 0,06 mc/mq

Altezza massima ..... 5,00 ml

#### **7.5 ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEGLI IMPIANTI**

I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento devono avere, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). Nel caso di attività commerciali, queste devono, comunque, rispettare gli indirizzi e i criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale di riferimento.

Gli impianti già autorizzati che intendono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento, devono installare, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) di superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 114/98.

Anche in questo caso, devono, comunque, essere rispettati gli indirizzi e i criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale di riferimento.

I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente norma, possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento a condizione che abbiano una superficie netta di vendita per gli esercizi commerciali o i pubblici esercizi non inferiore a 30 mq e non superiore, per gli esercizi di vicinato, a quella di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 114/98. Devono, comunque, essere rispettati gli indirizzi e i criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale di riferimento.

In tutti i casi di cui sopra devono essere rispettati i criteri relativi alle distanze, superfici ed indici di edificabilità di cui ai punti precedenti.

Qualora l'autonoma attività integrativa riguardi i pubblici esercizi, l'autorizzazione può essere rilasciata dal Comune di Marrubiu anche in deroga ai contingenti dei singoli piani di settore.

#### **7.6 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE A GPL E METANO**

I nuovi impianti con GPL o metano o entrambi e gli impianti esistenti che s'intendono modificare con l'aggiunta di GPL o di metano o di entrambi, devono rispettare una distanza non inferiore a 8 km, calcolata secondo le disposizioni del punto 6.2, rispetto al più vicino punto di vendita fornito dello stesso carburante o dalla prevista localizzazione di altro distributore per il quale sia già in corso il procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione o modifica.

#### **7.7 IMPIANTI PER VEICOLI MARINI E AVIO**

Gli impianti pubblici per il rifornimento di natanti e di aeromobili, sono autorizzati alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione della rete stradale pubblica e possono derogare esclusivamente ai criteri stabiliti dalla programmazione Regionale relativamente a distanze e superfici. Tali nuovi impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti e degli aeromobili autorizzati.

Nel caso in cui l'impianto sia situato su aree demaniali, deve essere preventivamente acquisito il parere delle competenti autorità.

## **7.8 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AD USO PRIVATO**

Le autorizzazioni per nuovi impianti ad uso privato sono rilasciate dal Sindaco alle imprese produttive o di servizio, a seguito di attestazione del rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, urbanistiche e ambientali, così come stabilito dagli artt. 1 e 3 del D.Lgs 32/98. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata. Per gli impianti esistenti, sprovvisti dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'autorizzazione comunale deve essere richiesta entro e comunque non oltre un anno.

Per impianto ad uso privato, può intendersi anche un unico impianto utilizzato da aziende controllate o partecipate dagli enti locali, purché tra esse convenzionate. L'autorizzazione deve essere intestata ai soggetti convenzionati.

Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.

Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti da parte di operatori economici e altri utenti presso distributori automatici di carburante è effettuato dal Sindaco del comune sede dell'impianto, disponendo che il prelievo avvenga presso impianti prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori della sede stradale. Le attestazioni sono valide per un anno e sono rinnovabili. Per quanto concerne la sicurezza degli impianti, valgono le indicazioni di cui al precedente periodo.

Per quanto concerne la sicurezza dei recipienti, le attestazioni dovranno contenere le eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie e dei VVF, fatte salve le disposizioni di cui al DM 19.03.1990.

## **8. SOSPENSIONE ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI**

I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di carburanti possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a sei mesi.

Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a sei mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza.

## **9. COLLAUDO**

I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione, non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, del collaudo secondo le modalità previste dall'art. 9 del DPR 20.10.1998 n.447, integrato dal DPR 7.12.2000 n.440 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere destinate agli insediamenti produttivi a norma dell'art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997 n.59) in quanto operativo nel comune di Marrubiu lo sportello unico delle attività produttive.

Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali e ambientali. La corretta realizzazione delle modifiche di cui al punto 3.1.4, punti 4), 5), 7), 8) e 10), è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato da trasmettere al Comune e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il Comune, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio quando: per ristrutturazione totale o parziale dell'impianto, per domanda dell'interessato corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici, nonché delle norme regionali in materia.

Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento anticipato presso le competenti amministrazioni. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

## 10. ORARI

Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura autorizzata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.

Le ditte devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto e delle aperture effettuate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

### 10.1 ORARI DI APERTURA

Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore.

E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque alla presenza del gestore o in accordo tra le parti.

Il Comune di Marrubiu, nel rispetto del citato orario settimanale minimo determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti nell'ambito delle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
- dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
- dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
- dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
- dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;
- dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
- dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15,00 alle ore 19;00;
- dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori all'amministrazione comunale, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale o viceversa. Per richiesta delle Associazioni dei gestori, il Comune può anticipare a fine settembre il termine dell'orario prescelto per il periodo estivo. L'amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze del pubblico servizio.

Il Comune può altresì autorizzare esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o all'osservanza dei turni nei seguenti casi:

- manifestazioni fieristiche, sportive, ricreative, culturali e simili, che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;
- per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale.

### 10.2 TURNI DI RIPOSO

Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del venti per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.

Nel Comune di Marrubiu sono presenti quattro impianti di distribuzione di carburante al che la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, al venticinque per cento.

Il Comuni, determina la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al cinquanta per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio.

Il Comune può ridurre il limite di apertura fino al venticinque per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all'utenza. L'effettuazione della turnazione è a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.

Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto dell'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.

Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo è festivo, l'attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo.

Per richiesta degli interessati, il Comune può escludere dai turni di apertura domenicale e festiva gli impianti posti in aree prettamente industriali, prive di qualsiasi traffico significativo in tali giornate.

Gli impianti di utilità pubblica, se dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, possono usufruire di una turnazione di apertura al venticinque per cento.

I Comuni limitrofi aventi uno o due impianti attivi e funzionanti possono, al fine di ottimizzare il servizio all'utenza motorizzata, in accordo tra loro, concertare con le organizzazioni petrolifere e le associazioni dei gestori i turni di riposo per il raggiungimento delle percentuali minime di apertura di cui al punto precedente.

### 10.3 ESENZIONI

Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché siano realizzate opportune delimitazioni atte a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.

Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal precedente articolo.

Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano agli impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore.

Le attività di cui all'art. 2, comma 2 bis, del Decreto Legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla Legge 28 dicembre 1999, n. 496, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

### 10.4 SERVIZIO NOTTURNO

Il servizio notturno è svolto dalle ore 22:00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.

Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno il Comune assicura il servizio di distribuzione, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti per l'autotrazione, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio.

Particolare valutazione devono avere anche le correnti di traffico, in condizioni prevalenti di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe percorrenze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura.

#### 10.5 FERIE

Il Comune, quando venga espressa domanda dai gestori dell'impianto e di intesa con i titolari delle autorizzazioni, dispone la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo. Le sospensioni per ferie sono determinate ogni anno in base a un criterio di fruizione graduale che preveda in ogni caso l'apertura di almeno il venti per cento degli impianti, in modo da assicurare un soddisfacente servizio all'utenza, nonché lo svolgimento dei turni festivi e notturni.

Nel caso in cui al Comune sia proposto dalle organizzazioni di categoria dei gestori e dagli organismi di rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni un piano che preveda la rotazione degli impianti soggetti a chiusura temporanea per ferie, le domande dei gestori medesimi devono essere prodotte soltanto nell'ipotesi siano previsti periodi di ferie non coincidenti con quelli indicati nella proposta di piano.

Per domanda del gestore, d'intesa col titolare dell'autorizzazione, può inoltre essere autorizzata la sospensione dell'attività per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54.

**COMUNE DI MARRUBIU**  
(PROVINCIA DI ORISTANO)

**- UFFICIO TECNICO COMUNALE -**

“ INTEGRAZIONE AL PIANO COMUNALE PER LA  
RAZIONALIZZAZIONE E L’AMMODERNAMENTO DELLA RETE  
DISTRIBUTIVA CARBURANTI ”

VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE

**Approvato con deliberazione del C.C. N° 62 DEL 20.12.2005.**

Il Piano Comunale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2004, deve intendersi integrato come appresso indicato:

- al punto 7.4:

l'altezza massima degli edifici (ad eccezione delle pensiline) per la zona G3 è modificata da metri sei a metri cinque;

- Le aree da cedere per i servizi pubblici (nella misura del dieci per cento prevista dal Decreto Assessore Urbanistica n° 2266/U/1983) devono essere cedute al Comune di Marrubiu.

- che nella zona E zona 4 è consentita l'ubicazione degli impianti di distribuzione di carburanti.